

Esecuzione dell'ordinanza sul commercio di legno (OCoL)

Aiuto all'esecuzione e comunicazione dell'UFAM per Cantoni, operatori del mercato e servizi di ispezione



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Esecuzione dell'ordinanza sul commercio di legno (OCoL)

Aiuto all'esecuzione e comunicazione dell'UFAM per Cantoni, operatori del mercato e servizi di ispezione

Nota editoriale

Valenza giuridica

La presente pubblicazione è un aiuto all'esecuzione e una comunicazione elaborati dall'UFAM in veste di autorità di vigilanza e di esecuzione. Destinata in primo luogo alle autorità esecutive e alle aziende interessate dall'OCOL, essa concretizza le prescrizioni del diritto federale in materia ambientale. L'obiettivo è promuovere un'applicazione uniforme della legislazione. Chi vi si attiene può legittimamente ritenere che i requisiti dell'OCOL sono correttamente soddisfatti. Sono tuttavia ammesse anche soluzioni alternative, purché siano conformi al diritto vigente.

Editore

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Autori

Achim Schafer, Alfred Kammerhofer (entrambi divisione Foreste dell'UFAM), Salome Sidler, Vincent Bohnenblust (entrambi Divisione giuridica dell'UFAM), Susanne Arnold (diktum.ch, Zurigo)

Informazioni e punto di contatto

Ufficio federale dell'ambiente UFAM, divisione Foreste
Sezione Economia del legno e economia forestale, 3003 Berna
Telefono 058 469 69 11 | e-mail: holzhandel@bafu.admin.ch
www.bafu.admin.ch/commercio-del-legno.html

Grafica e impaginazione

Funke Lettershop AG

Foto di copertina

Carico di legname in tronchi su container

© ako photography, Adobe Stock

Link per scaricare il PDF

www.bafu.admin.ch/uv-2301-i

La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese. La lingua originale è il tedesco.

© UFAM 2023

Indice

Abstracts	5
Prefazione	6
1 Obiettivi per i vari attori	7
1.1 Per i Cantoni	7
1.2 Per gli operatori del mercato	7
1.3 Per i servizi di ispezione	8
2 Situazione iniziale	9
2.1 Contributo alla lotta al prelievo e al commercio di legno di provenienza illegale	9
2.2 La legge e l'ordinanza si basano su mozioni parlamentari	9
2.3 Basi legali	10
3 Struttura organizzativa, operatori e ruoli	11
3.1 Panoramica	11
3.2 Confederazione	11
3.3 Cantoni	12
3.4 Operatori del mercato	12
3.5 Servizi di ispezione	13
4 Osservazioni conclusive	14
Allegato 1: Abbreviazioni	15

Abstracts

Illegal timber harvesting and the illegal timber trade are a global problem that has negative ecological, economic and social impacts. To combat this, since 2022 it has been forbidden in Switzerland to place illegally harvested timber and products made from it onto the market. The Timber Trade Ordinance demands that market actors exercise due diligence, i.e. check that products are legal before buying or selling them. This enforcement aid and notice begins with an overview of the various actors and their roles and obligations. The individual modules provide further detail on implementation of the Ordinance.

Illegaler Holzeinschlag und Holzhandel stellen ein weltweites Problem mit negativen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen dar. Zu deren Bekämpfung ist es in der Schweiz seit 2022 verboten, illegal geschlagenes Holz und die daraus gefertigten Produkte in Verkehr zu bringen. Die Holzhandelsverordnung verlangt von den Marktakteuren eine Sorgfaltspflicht: Sie müssen die Produkte auf ihre Legalität prüfen, bevor sie auf den Markt kommen. Die Vollzugshilfe und -mitteilung gibt einleitend eine Übersicht über die verschiedenen Akteure, ihre Rollen und Pflichten. Die einzelnen Module konkretisieren die Umsetzung dieser Regelung.

La récolte et le commerce illicites du bois constituent un problème mondial entraînant des conséquences négatives pour l'environnement, l'économie et la société. Pour lutter contre ces activités, la Suisse interdit depuis 2022 toute mise sur le marché de bois issu d'une récolte illégale et de produits fabriqués avec ce bois. L'ordonnance sur le commerce du bois impose aux acteurs du marché un devoir de diligence qui les oblige à vérifier la légalité des produits avant la mise sur le marché. La présente aide à l'exécution et communication de l'OFEV donne une vue d'ensemble des acteurs concernés, avec leurs rôles et leurs obligations respectives. Les modules individuels précisent la mise en œuvre de cette législation.

Il prelievo e il commercio di legno di provenienza illegale rappresentano un problema globale che ha ricadute negative sull'ambiente, l'economia e la società. Per contrastare questo problema, dal 2022 in Svizzera è vietato immettere sul mercato il legname tagliato illegalmente e i prodotti che ne derivano. L'ordinanza sul commercio di legno prescrive un obbligo di diligenza per gli operatori, i quali sono tenuti a verificare la legalità dei prodotti prima che giungano sul mercato. Il presente aiuto all'esecuzione e comunicazione presenta una panoramica introduttiva sui vari operatori, con i rispettivi ruoli e doveri. I singoli moduli illustrano nel dettaglio l'attuazione di questa legislazione.

Keywords:

Combating illegal timber harvesting and the illegal timber trade, Timber Trade Ordinance (TTO), due diligence, enforcement

Stichwörter:

Bekämpfung illegalen Holzeinschlags und Holzhandels, Holzhandelsverordnung (HHV), Sorgfaltspflicht, Vollzug Kantone, Marktakteure

Mots-clés :

lutte contre la récolte et le commerce illicites du bois, ordonnance sur le commerce du bois (OCBo), devoir de diligence, exécution

Parole chiave:

Lotta al prelievo e al commercio di legno di provenienza illegale, ordinanza sul commercio di legno (OCoL), dovuta diligenza, esecuzione

Prefazione

Con il complemento della legge sulla protezione dell'ambiente e la relativa ordinanza sul commercio di legno (in breve OCoL), entrambe in vigore dal 1° gennaio 2022, è stata creata in Svizzera la base legale che vieta il commercio del legno e dei prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Si ottiene così una norma equivalente al regolamento *European Timber Regulation* in vigore nell'Unione europea (UE).

La lotta contro il prelievo e il commercio di legno di provenienza illegale riduce la deforestazione, ma anche la perdita di biodiversità, il che rappresenta un contributo alla lotta contro il cambiamento climatico. Dall'altro lato, in questo modo si eliminano gli ostacoli al commercio tra la Svizzera e l'UE.

Il presente aiuto all'esecuzione e comunicazione dell'UFAM promuove un'esecuzione omogenea nei Cantoni e concretizza i requisiti posti agli operatori del mercato e ai servizi di ispezione. Grazie alla sua struttura modulare, i singoli moduli possono essere modificati al bisogno.

L'UFAM ringrazia la segreteria della Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio dei Cantoni (CFP), il gruppo di accompagnamento con i diversi rappresentanti del settore e il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) per la collaborazione durante l'elaborazione della presente pubblicazione.

Paul Steffen, direttore supplente
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

1 Obiettivi per i vari operatori

L'aiuto all'esecuzione e comunicazione dell'UFAM in veste di autorità esecutiva dell'ordinanza sul commercio di legname (OCoL)¹ si rivolge a:

- uffici o sezioni forestali cantonali incaricati dell'esecuzione dell'ordinanza sul commercio di legno;
- operatori del mercato (aziende, proprietari di bosco) che immettono per la prima volta sul mercato in Svizzera legno e prodotti da esso derivati e commercianti che acquistano o vendono legno già immesso sul mercato;
- servizi di ispezione che, su mandato degli operatori del mercato, valutano la conformità del sistema di dovuta diligenza e della relativa applicazione.

Esso ha come obiettivo un'esecuzione omogenea nei Cantoni e concretizza i requisiti posti agli operatori del mercato e ai servizi di ispezione. La sua struttura è modulare: nella prima parte sono illustrate le basi politiche, legali, organizzative e terminologiche, mentre nei moduli successivi sono descritti i requisiti posti ai vari operatori.

1.1 Per i Cantoni

Per il legname raccolto nei boschi svizzeri e immesso per la prima volta sul mercato, la responsabilità dei controlli sui proprietari di bosco spetta ai Cantoni (secondo la legislazione sulle foreste e l'ordinanza sul commercio di legno). Con un aiuto all'esecuzione, l'UFAM consente un'esecuzione coerente da parte dei Cantoni (cfr. Modulo 1) e

- descrive lo svolgimento del controllo da parte degli uffici o delle sezioni forestali cantonali (autorità forestali);
- mostra la relazione con l'autorizzazione di taglio, uno strumento di controllo già esistente per la gestione del bosco secondo la legislazione forestale;
- spiega il modo in cui i Cantoni possono attuare la nuova misura di diritto amministrativo di sequestro e confisca del legno;
- illustra come le autorità forestali cantonali devono opportunamente effettuare la registrazione dei dati nel sistema d'informazione dell'UFAM.

1.2 Per gli operatori del mercato

Gli operatori del mercato che commercializzano per la prima volta il legno e i prodotti da esso derivato sono detti operatori. Devono provvedere affinché, in qualità di aziende e proprietari di bosco, mettano in commercio in Svizzera solo legname ottenuto legalmente (art. 35e cpv. 1 LPAmb²). I commercianti di legname già messo in commercio in Svizzera (in particolare i rivenditori) devono documentare da quali fornitori hanno acquistato legno o prodotti da esso derivati e a quali acquirenti li hanno rivenduti (art. 35g cpv. 1 LPAmb). Questa tracciabilità deve consentire di identificare gli operatori. L'UFAM in veste di autorità esecutiva si serve della presente

¹ Ordinanza del 12 maggio 2021 sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati (ordinanza sul commercio di legno, OCoL; RS 814.021).

² Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01).

comunicazione (cfr. Modulo 2) per spiegare le disposizioni dell'ordinanza sul commercio di legno (OCoL) agli operatori del mercato e

- concretizzare in che modo allestire, attuare e aggiornare un sistema di dovuta diligenza (art. 4 OCoL);
- descrivere come valutare il rischio (art. 6 OCoL);
- fornire indicazioni su come riconoscere i rischi e ridurli a un livello trascurabile (art. 7 OCoL);
- illustrare in che modo i commercianti possono garantire la tracciabilità e quindi l'identificazione degli operatori (art. 35g cpv. 1 LPAmb);
- spiegare come potrebbe avvenire un controllo all'interno di un'azienda.

1.3 Per i servizi di ispezione

Le aziende possono incaricare un servizio di ispezione di valutare la conformità del proprio sistema di dovuta diligenza e la relativa applicazione (art. 4 cpv. 3 OCoL). Per questa attività i servizi di ispezione devono essere riconosciuti dall'UFAM (art. 11 OCoL). L'UFAM formula i requisiti posti a questo riconoscimento sotto forma di comunicazione (cfr. Modulo 2) e

- stabilisce quali competenze tecniche devono possedere i servizi di ispezione;
- descrive i requisiti posti alla domanda da presentare all'UFAM per il rilascio del riconoscimento;
- comunica i requisiti posti al sistema di dovuta diligenza nel relativo capitolato d'oneri (Modulo 2, all. 1 e 2);
- spiega quali elementi vanno verificati dai servizi di ispezione e annotati in un rapporto nell'ambito di un'ispezione.

2 Situazione iniziale

2.1 Contributo alla lotta al prelievo e al commercio di legno di provenienza illegale

Il prelievo di legno di provenienza illegale rappresenta un problema globale che ha ricadute negative sull'ambiente, l'economia e la società. Finora mancava una normativa nazionale concernente la lotta al prelievo e al commercio di legno di provenienza illegale. Altri Paesi sono già intervenuti da tempo con divieti riguardanti questa problematica: il *Lacey Act*³ del 2008 negli Stati Uniti, l'*Illegal Prohibition Bill*⁴ del 2012 in Australia e il regolamento del 2013 dell'Unione europea sul commercio del legno (*European Timber Regulation, EUTR*)⁵. Tutte queste leggi richiedono che i prodotti siano verificati con la dovuta diligenza prima di essere immessi sul mercato. In Svizzera, l'obbligo di dichiarazione per il legno e i prodotti del legno è in vigore dal 2010 e assicura che ai consumatori siano fornite informazioni sul tipo e sulla provenienza del legname. Dal 1° gennaio 2022 è in vigore in Svizzera anche la regolamentazione del commercio del legno, insieme alla modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e alla relativa ordinanza sul commercio di legno (OCoL). Anche in Svizzera sarà quindi vietato mettere in commercio legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

2.2 La legge e l'ordinanza si basano su mozioni parlamentari

L'attuale regolamentazione del commercio del legno si basa su due mozioni del 2017 aventi lo stesso tenore (17.3855 del consigliere degli Stati Föhn e 17.3843 della consigliera nazionale Flückiger-Bäni), con cui si chiedeva di «garantire agli esportatori svizzeri di legname condizioni eque rispetto ai loro concorrenti europei». Nel 2018 la revisione della legge e il messaggio del Consiglio federale sono stati trasmessi al Parlamento, che nel 2019 ha decretato quasi all'unanimità la revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), creando in tal modo una nuova base legale (art. 35e-h LPAmb). La relativa ordinanza sul commercio di legno (OCoL) è stata sottoposta a procedura di consultazione nel 2020. Il 12 maggio 2021 il Consiglio federale ha adottato i nuovi articoli della LPAmb e l'OCoL e li ha posti in vigore il 1° gennaio 2022. Come richiesto in entrambe le mozioni, con la regolamentazione la Svizzera crea una normativa equivalente al regolamento *European Timber Regulation (EUTR)* dell'UE, vietando la messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale ed eliminando alcuni ostacoli commerciali per le aziende svizzere. Tuttavia, una totale parità di trattamento degli operatori svizzeri ed europei potrà essere raggiunta soltanto per mezzo di una soluzione contrattuale (riconoscimento reciproco). In ogni caso, con la regolamentazione del commercio del legno la Svizzera sostiene gli sforzi internazionali nella lotta contro il prelievo e il commercio di legname di provenienza illegale. Questo corrisponde all'obiettivo 15 dell'Agenda per uno sviluppo sostenibile (ossia una selvicoltura sostenibile a livello globale e nazionale). In tal modo si riduce la deforestazione, ma anche la perdita di biodiversità, e si protegge il clima.

³ US Lacey Act Amendment of 2008 (16 U.S.C. §§ 3371–3378).

⁴ Australian Illegal Logging Prohibition Act 2012, SLI 2012 No. 271.

⁵ Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (*European Timber Regulation, EUTR*), GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

2.3 Basi legali

La base giuridica di questa regolamentazione del commercio del legno è costituita da un complemento della legge sulla protezione dell'ambiente (RU 2021 614) e dall'ordinanza sul commercio di legno.

Figura 1

Commercio di legno in Svizzera – Gerarchia della regolamentazione

Commercio di legno in Svizzera
Gerarchia della regolamentazione



- *Legge sulla protezione dell'ambiente* (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)
- *Ordinanza sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati* (ordinanza sul commercio di legno, OCoL)

I requisiti generali relativi al legno e ai prodotti da esso derivati che vengono immessi per la prima volta sul mercato in Svizzera sono sanciti nella LPAmb. Le disposizioni integrano il capitolo 7 «Messa in commercio di materie prime e prodotti» con l'aggiunta del legno e i prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti. Il divieto di mettere in commercio legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale (art. 35e LPAmb) corrisponde al regolamento europeo sul commercio del legno (art. 4 par. 1 EUTR).

Chi viola queste disposizioni intenzionalmente o per negligenza è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria ai sensi della LPAmb (art. 60 cpv. 1 lett. r e 61 cpv. 1 lett. m^{bis}).

Modificando la legge (art. 35e–h LPAmb) si è quindi creata la base per attuare, tramite ordinanza, una normativa equivalente all'EUTR. Questa ordinanza sul commercio di legno precisa in particolare l'obbligo di dovuta diligenza e la tracciabilità come elementi centrali delle nuove prescrizioni (cfr. Modulo 2). Per soddisfare la dovuta diligenza, gli operatori del mercato devono assicurare che il legno e i prodotti da esso derivati messi per la prima volta in commercio sono stati ottenuti legalmente. Per la prova allestiscono un sistema di dovuta diligenza, lo applicano e lo aggiornano regolarmente. L'ordinanza sul commercio di legno riguarda la prima messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati importati dall'UE o da cosiddetti Paesi terzi (Paesi terzi non membri dell'UE). Anche il legname raccolto nei boschi svizzeri è soggetto a questa ordinanza (cfr. Modulo 1).


Nell'allegato 1 OCoL il legno e i prodotti da esso derivati sono elencati in 19 categorie di prodotto con le corrispondenti voci di tariffa doganale. Sono interessati tutti i prodotti riportati in queste voci. Tra i prodotti si annoverano, ad esempio, legname in tronchi, carta, paste di legno, legna da ardere, legname da costruzione, mobili e costruzioni prefabbricate in legno. Tuttavia, l'OCoL non si applica a prodotti ottenuti da legname di scarto (riciclaggio), bambù o cellulose non legnose.

3 Struttura organizzativa, operatori e ruoli

3.1 Panoramica

Figura 2

Panoramica della struttura organizzativa con operatori e ruoli



3.2 Confederazione

L'UFAM è in gran parte competente per l'esecuzione dell'ordinanza sul commercio di legno e quindi anche per la collaborazione specialistica a livello internazionale. Poiché la lotta al disboscamento illegale deve essere portata avanti soprattutto attraverso regolamenti o provvedimenti coordinati sul piano internazionale, è necessario collaborare e avere uno scambio specialistico con le autorità competenti dell'UE, degli Stati membri dell'UE e con altre autorità estere. In questo contesto l'UFAM è l'autorità esecutiva competente in Svizzera per le aziende che importano legname per la prima volta dall'UE e da Paesi al di fuori dall'UE, i cosiddetti Paesi terzi, come pure per i commercianti. Inoltre, competono all'UFAM i compiti esecutivi relativi al legname svizzero a partire dalla lavorazione fuori dal bosco, ad esempio la tracciabilità nelle segherie. Infine, l'UFAM è responsabile del riconoscimento dei servizi di ispezione e gestisce un sistema d'informazione.

L'UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza in primo luogo mediante un approccio basato sul rischio. Ciò significa, ad esempio, controllare in via prioritaria le aziende che immettono sul mercato volumi particolarmente elevati di legname proveniente da Paesi a rischio. A tale scopo si controlla l'allestimento, l'applicazione e l'aggiornamento del sistema di dovuta diligenza. Inoltre, l'attenuazione del rischio e la relativa documentazione sono controllate a livello di prodotto, componenti e tipo di legno. Durante i controlli possono essere prelevati campioni al fine di poter determinare in modo univoco il tipo di legno e, se possibile, la sua provenienza.

Per quanto riguarda i commercianti, si verifica se rispettano i requisiti di tracciabilità.

3.3 Cantoni

Il controllo del legno raccolto nel bosco svizzero compete ai Cantoni nell'ambito dell'esecuzione della legge forestale. Ne consegue che il sistema di dovuta diligenza dei proprietari di bosco in veste di operatori è controllato dalle autorità forestali cantonali. I controlli globali stabiliti nel bosco ed effettuati dalle autorità forestali cantonali nel quadro dell'esecuzione della legislazione forestale (LFo⁶ e OFo⁷) soddisfano le esigenze dell'OCoL, dal momento che assicurano la raccolta legale di legname. Pertanto i Cantoni, pur non dovendo effettuare controlli supplementari, sono tenuti a notificare all'UFAM una volta all'anno il numero di controlli effettuati e i relativi risultati tramite un modulo di notifica elettronico sul sistema d'informazione (attualmente il portale eGovernment DATEC).

3.4 Operatori del mercato

Gli operatori del mercato seguenti sono interessati dall'OCoL:

Operatori

- Sono persone fisiche o giuridiche che commercializzano per la prima volta in Svizzera legno o prodotti da esso derivati.
- Se questi operatori del mercato (aziende) **importano legno in Svizzera in veste di operatori**, devono essere in grado di dimostrare di aver valutato sistematicamente i rischi e, ove presenti, di averli ridotti a un livello trascurabile. A tal fine devono allestire, applicare e aggiornare regolarmente un sistema di dovuta diligenza e devono essere in grado di provarlo.
- Anche i **proprietari di bosco** che raccolgono, fanno raccogliere e vendono legname proveniente dai boschi svizzeri sono considerati operatori e come tali devono attenersi a tutte le prescrizioni vigenti in materia. Tuttavia, possono partire dal presupposto che l'autorizzazione cantonale di taglio prevista dalla legge forestale ed eventuali altri documenti autorizzati riferiti all'utilizzazione del legname (ad es. piano di gestione) contengano le informazioni necessarie per provare la raccolta legale del legno. Sono di conseguenza tenuti a conservare queste informazioni attestanti la «raccolta legale». In genere, la valutazione e l'attenuazione del rischio sono rispettate con le prove sopra menzionate.

⁶ Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFo; RS 921.0).

⁷ Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (ordinanza sulle foreste, OFo; RS 921.01).

Commercianti

- Gli operatori del mercato che acquistano, vendono o cedono a titolo gratuito legname già messo in commercio in Svizzera devono documentare da quali fornitori hanno acquistato legno o prodotti da esso derivati e a quali acquirenti li hanno rivenduti. Questa tracciabilità deve consentire di identificare gli operatori. Devono essere attestati nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, sito web (se presente) e dati relativi alla fornitura di legno. A tal fine sono sufficienti bollettini di consegna e fatture. Non sono tenuti a documentare la consegna a consumatori.

3.5 Servizi di ispezione

I servizi di ispezione possono ricevere dalle aziende l'incarico di valutare la conformità del proprio sistema di dovuta diligenza e la relativa applicazione. Per poter essere riconosciuti dall'UFAM, i servizi di ispezione devono essere accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) (norma SN EN ISO/IEC 17020:2012, Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni, tipo C).

4 Osservazioni conclusive

Il presente aiuto all'esecuzione e comunicazione dell'UFAM, in veste di autorità esecutiva dell'OCoL e i singoli moduli sono esaminati periodicamente e adattati in base alle ultime conoscenze ed esperienze. I singoli moduli possono essere abrogati oppure ne possono essere aggiunti di nuovi, qualora lo richiedesse una modifica delle disposizioni di legge.

L'aiuto all'esecuzione e comunicazione concernente l'ordinanza sul commercio di legno (OCoL) è valevole dal 1° giugno 2023.

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Allegato 1: Abbreviazioni

CFP	Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio
CITES	Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione
CPI	Indice di percezione della corruzione (<i>Corruption Perceptions Index</i>)
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
EUTR	European Timber Regulation
FSC	Forest Stewardship Council
GPS	Global Positioning System
IEC	Commissione elettrotecnica internazionale
ISEAL	Alleanza internazionale per l'accreditamento e l'etichettatura sociale (<i>Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance</i>)
ISO	Organizzazione internazionale per la normazione
LFo	Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale) [RS 921.0]
LPAmB	Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente) [RS 814.01]
OCoL	Ordinanza del 12 maggio 2021 sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati (ordinanza sul commercio di legno) [RS 814.021]
Ofo	Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (ordinanza sulle foreste) [RS 921.01]
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
PEFC	Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RU	Raccolta ufficiale delle leggi federali
SAS	Servizio di accreditamento svizzero
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
UE	Unione europea
UFAFP	Ex Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, ora UFAM
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente